

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **342/2005** (ECLI:IT:COST:2005:342)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAPOTOSTI** - Redattore: **QUARANTA**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **14/07/2005**

Deposito del **27/07/2005**; Pubblicazione in G. U. **03/08/2005**

Norme impugnate: Art. 204 bis, c. 3°, d.lgs. 30-4-1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, c. 1° septies, d.l. 27-6-2003, n. 151, conv. con modif. nella legge 1-8-2003, n. 214.

Massime: **29739**

Atti decisi: **ord. 140 e 141/2005**

## ORDINANZA N. 342 ANNO 2005

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 19 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Civitavecchia nei procedimenti civili vertenti tra Galli Alessandro e il Ministero dell'Interno - Polizia stradale di Roma e tra Fratini Enrico e il Comune di Civitavecchia, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2005.

*Udito* nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

*Ritenuto* che il Giudice di pace di Civitavecchia, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 140 e 141 del 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 204-*bis* della «legge n. 214 del 2003» (*recte*: del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», aggiunto in sede di conversione ad opera della legge 1° agosto 2003, n. 214);

che l'iniziativa del rimettente, sebbene apparentemente diretta avverso l'intero testo del suddetto articolo 204-*bis*, si indirizza in realtà contro il solo comma 3, come reso evidente dalle censure svolte nelle ordinanze di rimessione;

che, difatti, secondo il Giudice *a quo* la disposizione suddetta - nel subordinare l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - discriminerebbe i soggetti ricorrenti in relazione alle loro condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo difficoltoso) l'accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici;

che accanto alla violazione dell'art. 3 è ipotizzato anche il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, giacché la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacolerebbe l'esercizio del diritto di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti soggettivi, spettante anche ai soggetti non abbienti;

che, inoltre, ad escludere l'evenienza testé descritta, neppure potrebbe addursi il rilievo che i soggetti non abbienti possono in ogni caso presentare il ricorso amministrativo al prefetto (che non prevede il previo versamento della cauzione), giacché, se così fosse, dovrebbe allora concludersi che il ricorso all'autorità giudiziaria sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente agiati.

*Considerato* che il Giudice di pace di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 204-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;

che le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 204-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004);

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate dall'odierno rimettente deve darsi atto che questa Corte ha già affermato che l'imposizione dell'onere economico di cui alla norma impugnata finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita» (così sentenza n. 114 del 2004);

che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti al giudice rimettente.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

*ordina* la restituzione degli atti al Giudice di pace di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*